

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 626

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi di laurea in scienze criminologiche e della sicurezza e di laurea magistrale in scienze criminologiche applicate all'investigazione e alla sicurezza

(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 17 febbraio 2006)



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, ed in particolare l'articolo 11, commi 1 e 2;

VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in particolare l'articolo 6, commi 6 e 7;

VISTI il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari (pubblicato nella G.U. n. 3 del 5 gennaio 2000), e successiva rettifica (pubblicata nella G.U. n. 15 del 20 gennaio 2000), nonché il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.249 del 24 ottobre 2000) ed il decreto ministeriale 18 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.78 del 5 aprile 2005);

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004);

VISTO il decreto ministeriale 27 gennaio 2005 n. 15, relativo alla Banca dati dell'offerta e verifica del possesso dei requisiti minimi ;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere all'istituzione di una classe delle lauree in Scienze criminologiche e della sicurezza e di una classe delle lauree magistrali in Scienze criminologiche applicate all'investigazione e alla sicurezza, al fine di fornire i criteri generali per la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio universitari adeguati alla formazione degli esperti in criminologia applicata all'investigazione e alla sicurezza e degli appartenenti alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria, al Corpo forestale dello Stato e alle Polizie locali;

VISTI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), resi nelle sedute del 12/13 ottobre 2005 e dell'11 gennaio 2006;

RITENUTO di assumere in via di principio, a fondamento della stesura delle singole classi di cui all'allegato, le proposte a cui si è pervenuti in incontri informali con il Ministero dell'Interno, della Giustizia e delle Politiche agricole e forestali;

RITENUTO altresì di accogliere per quanto utili le osservazioni del CUN di carattere integrativo o correttivo di settori scientifico-disciplinari in funzione di una più puntuale definizione delle competenze essenziali per il perseguimento di specifici obiettivi formativi;

VISTO il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), reso nella seduta del 12/13 dicembre 2005;

SENTITA la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) per quanto riguarda il termine di cui all'art.13, comma 2 del DM 270/2004;

RITENUTO che, ai sensi del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15, e con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei requisiti minimi, sia necessario assicurare agli atenei un congruo termine non inferiore a mesi diciotto per l'adeguamento dei rispettivi regolamenti didattici;

SENTITI i Ministri dell'Interno, della Giustizia e delle Politiche agricole e forestali, con note del 18 gennaio 2006, prot. n. 248 MGS/spp.sp e acquisiti i relativi pareri;



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

RITENUTO di aver ottemperato a quanto indicato nei pareri dei suddetti Ministeri in quanto i settori scientifico disciplinari presenti nelle classi contengono nelle loro dichiarazioni la possibilità di insegnamento delle materie richieste nei suddetti pareri;

VISTI i pareri della VII Commissione parlamentare della Camera dei Deputati, reso il e della VII Commissione del Senato della Repubblica, reso il ;

DECRETA

Art. 1

1. Sono istituite le classi dei corsi di laurea in Scienze criminologiche e della sicurezza e di laurea magistrale in Scienze criminologiche applicate all'investigazione e alla sicurezza di cui all'allegato, che fa parte integrante del presente decreto, con le quali sono individuati gli obiettivi formativi qualificanti, le attività formative indispensabili per conseguirli, il numero minimo di crediti per tipologia di attività formativa e per ambito disciplinare.

2. Le università istituiscono e attivano, nell'osservanza dell'articolo 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i corsi di laurea e di laurea magistrale di cui al presente decreto, a norma delle vigenti disposizioni di legge, degli statuti e dei regolamenti di ateneo.

3. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto n. 270/2004 e del presente decreto in tempo utile per assicurare l'avvio dei nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2007/2008.

Art. 2

1. Nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, di cui al presente decreto, finalizzati alla formazione degli esperti in criminologia applicata all'investigazione e alla sicurezza e degli appartenenti alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria, al Corpo forestale dello Stato e alle Polizie locali sono definiti dalle università sentiti gli istituti e gli enti di formazione della Polizia di Stato, dell'Amministrazione Penitenziaria, del Corpo Forestale dello Stato e dei Corpi di Polizia locale.

2. Per l'attivazione e la gestione dei corsi di studio di cui al comma 1, le università, cui compete il rilascio dei titoli e la responsabilità didattica dei corsi:

a) determinano, mediante apposite norme statutarie e regolamentari, le strutture didattiche competenti, anche interfacoltà;

b) stipulano apposite convenzioni con gli istituti e gli enti di formazione di cui al comma 1 in rapporto alle particolari esigenze formative;

c) utilizzano le docenze rese disponibili dalle Direzioni centrali per gli Istituti di istruzione nel rispetto delle convenzioni sopra citate in relazione a specifiche attività di tipo tecnico professionale.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono:

a) l'organizzazione delle attività didattiche e formative anche utilizzando le strutture e, per specifici insegnamenti di tipo tecnico professionale, i docenti delle istituzioni di cui al comma 2, lett. c);



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- b) l'eventuale attribuzione di ulteriori appositi crediti formativi universitari per specifiche attività di tipo tecnico professionale, oltre a quelli stabiliti dalla classe;
- c) le modalità di riconoscimento dei crediti pregressi da valutare in rapporto ai regolamenti dei corsi di studio.

Art. 3

1. Nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti e delle attività formative indispensabili indicati negli allegati al presente decreto e, per ciascun corso di laurea e di laurea magistrale, nel regolamento didattico di ateneo, le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del D.M. 270/2004 secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso, nonché, per i corsi di cui all'articolo 2, in conformità alle convenzioni ivi previste e secondo criteri di stretta funzionalità con le esigenze formative proprie degli esperti in criminologia applicata all'investigazione e alla sicurezza e degli appartenenti alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria, al Corpo forestale dello Stato e alle Polizie locali.

Art. 4

1. Per ogni corso di laurea e di laurea magistrale i regolamenti didattici di ateneo determinano i crediti assegnati a ciascuna attività formativa di cui all'articolo 10 del D.M.270/2004, indicando il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare in conformità agli allegati al presente decreto e al numero minimo di crediti ivi previsto.
2. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi in ambiti per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato.
3. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio almeno tre ambiti ai cui settori scientifico-disciplinari riservano un numero di crediti adeguati alla specificità del corso stesso.

Art. 5

I crediti formativi universitari dei corsi di laurea e di laurea magistrale corrispondono a 25 ore di impegno per studente.

Art. 6

Le università rilasciano, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M.270/2004, i titoli di laurea e di laurea magistrale con la denominazione del corso di studio e con l'indicazione della classe di laurea in Scienze criminologiche e della sicurezza o della classe di laurea magistrale in Scienze criminologiche applicate all'investigazione e alla sicurezza.

Art. 7

Dopo un periodo di prima applicazione, sarà valutata l'opportunità di organizzare la formazione per le aree di cui al presente decreto in un sistema di più classi di corsi di laurea e di laurea magistrale, congiuntamente con le classi in Scienze della Difesa e della Sicurezza.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Numerazione e denominazione delle classi delle lauree e delle lauree magistrali

L/SC	SCIENZE CRIMINOLOGICHE E DELLA SICUREZZA
LM/SC	SCIENZE CRIMINOLOGICHE APPLICATE ALL'INVESTIGAZIONE E ALLA SICUREZZA